

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE ITALIANA GREENWAYS
Ente del Terzo Settore

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una Associazione denominata

“Associazione Italiana Greenways Ente del Terzo Settore”

per brevità anche **“A.I.G. ETS”** (di seguito anche l’ “Associazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 L’Associazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 L’Associazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 L’Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare l’Associazione si colloca all’interno del movimento delle Greenways, inteso come un sistema di territori lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico-culturale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Le finalità dell’associazione sono:

- costituire il punto di riferimento delle iniziative in atto sul territorio italiano relative alla costruzione e allo sviluppo delle greenways;
- diffondere l’interesse per la salvaguardia, la valorizzazione e la creazione di greenways;
- promuovere lo sviluppo rurale attraverso attività di turismo sostenibile basato su una rete di greenways;
- incoraggiare un maggiore contatto tra cittadini e natura, attraverso la realizzazione di percorsi verdi di attraversamento delle città e di connessione con la campagna;
- favorire il senso di appartenenza della popolazione al territorio attraverso la conservazione e il recupero dei valori storico-culturali dei luoghi;

- diffondere la conoscenza in tema di greenways, favorendo le relazioni tra gli studiosi e gli operatori del settore;
- incoraggiare, coordinare e svolgere, anche per conto terzi, studi in tema di greenways e contribuire alla loro realizzazione, nel rispetto della normativa vigente;
- censire e monitorare lo stato delle infrastrutture territoriali dismesse o sottoutilizzate potenzialmente recuperabili per la creazione di greenways;
- ideare, proporre e sviluppare strumenti per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dei percorsi verdi e del patrimonio storico, artistico, naturalistico e culturale ad essi legato;
- formulare proposte e contributi tecnico-scientifici inerenti le greenways nell'ambito dei processi normativi;
- assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), z) del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma. 1, lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (art. 5, comma. 1, lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z).

Tali attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri volontari.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3.3 L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio direttivo ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

4.2 L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le quote associative e i contributi degli aderenti;
- b) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- c) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio direttivo;
- e) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Associazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DLgs 117/2017, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5

Soci sostenitori e onorari

5.1 L'ordinamento statutario dell'Associazione si ispira all'affermazione dei criteri di democraticità e uniformità del rapporto associativo volti a garantire l'effettiva e reale partecipazione di tutti i soci. I soci si impegnano a partecipare alle attività con spirito di lealtà, correttezza, impegno e propositività.

I Soci versano una quota per anno solare il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Le quote non sono restituibili, trasferibili e rivalutabili, anche mortis causa.

5.2 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in:

- **Soci sostenitori:** sono i soggetti persone fisiche o ETS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. La qualità di socio è a tempo indeterminato e viene meno solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato. Il numero dei soci è illimitato.
- **Soci onorari:** sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolare merito nell'ambito della pianificazione, progettazione o promozione delle greenways. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

5.3 Per essere ammessi nell'Associazione occorre presentare apposita domanda, sottoscritta in caso di minorenni dai genitori per presa visione e accettazione.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all'integrale rispetto del presente Statuto e allo scrupoloso adempimento degli obblighi posti a carico dei soci. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la decisione, motivandola.

5.4 Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

5.5 L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia gravemente inadempiente dei propri obblighi o che abbia altrimenti violato le norme del presente Statuto, o del regolamento interno, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione non ha carattere di sanzione disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso. Contro tali decisioni, è ammesso ricorso da parte del socio, entro trenta giorni, in forma scritta. L'assemblea delibera sul ricorso.

5.6 I soci receduti o esclusi perdono qualunque diritto nei confronti dell'Associazione, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

5.7 Sono soci tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di decadenza.

5.8 Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso, hanno diritto di voto e di essere eletti quali membri del Consiglio direttivo. Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, sino al compimento della maggiore età.

5.9 La comunicazione da parte del socio del proprio indirizzo di posta elettronica legittima l'associazione ad utilizzare la posta elettronica per ogni comunicazione e convocazione.

5.10 I soci sostenitori possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 6 Volontari

6.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) l'Organo di Controllo

Articolo 8

Consiglio direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci.

8.2 I membri del Consiglio direttivo durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere confermati.

8.3 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

8.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.5 È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

8.6 La carica di consigliere è a titolo gratuito. Sono ammessi i soli rimborsi delle spese documentate, escludendo i rimborsi forfettari.

Articolo 9

Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, salvo le espresse facoltà riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'Assemblea;
- amministra il patrimonio dell'Associazione, anche mediante l'emanazione di disposizioni regolamentari;
- predispone i rendiconti annuali;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, nonché sull'esclusione dei soci;
- delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od enti nei limiti compatibili con il presente statuto;
- stabilisce le quote associative annue;
- delibera in merito alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica dell'Ente, in quanto non materia riservata per legge all'Assemblea dei soci;
- esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi.

Il Consiglio direttivo designa tra i propri membri, nella prima riunione successiva all'elezione dei membri eletti, il Presidente.

Qualora esigenze di gestione lo richiedano il Consiglio può nominare Commissioni ad hoc per determinati atti o categorie di atti, con compiti esclusivamente consultivi e mai dispositivi. Le Commissioni opereranno secondo le direttive e istruzioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

10.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

10.3 Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

10.4 Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

10.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore dell'Associazione, se nominato, o in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

10.6 Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Presidente

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati

e procuratori alle liti.

11.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 12 **Assemblea dei soci**

12.1 Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nell'apposito registro degli associati tenuto dall'Associazione.

12.2 I Soci che non siano persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da chi ne ha legale rappresentanza.

12.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre soci.

Articolo 13 **Compiti dell'Assemblea dei soci**

13.1 L'Assemblea dei Soci:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività;
- nomina e revoca gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto per legge o quando ritenuto opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 **Funzionamento dell'Assemblea dei soci**

14.1 L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea inoltre è convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

14.2 L'Assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione, per lettera o per posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo risultante dai libri sociali, o in ogni altro modo che ne garantisca la conoscenza al destinatario in tempo utile. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

14.4 Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e le relative delibere saranno validamente adottate a maggioranza di voti dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è espresso con le modalità previste di volta in volta dal Presidente o dall'Assemblea stessa, sempre che il voto sia palese.

Nelle deliberazione che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14.5 Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale ad opera del Segretario dell'associazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, salvo nei casi in cui sia necessaria la redazione da parte di un Notaio.

14.6 L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 15

Organo di controllo

15.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, o se ritenuto opportuno dall'Assemblea.

15.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/01, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora all'Organo di Controllo sia affidata anche la funzione di controllo legale dei conti, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16

Organo di revisione legale dei conti

16.1 Nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17

Libri sociali

17.1 L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- d) il registro dei volontari, preventivamente vidimato, in cui annotare i volontari che prestano stabilmente la loro attività a favore dell'Associazione.

Articolo 18

Esercizio Finanziario - Bilancio – Divieto di ripartizione

18.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio l'assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 e depositato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, oltre che il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

18.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare dall'Assemblea dei soci contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

18.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Scioglimento dell'Associazione

19.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Articolo 20

Rinvio a norme di legge

20.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile, per quanto non previsto dal primo e in quanto compatibili.